

dell'onorevole Rosadi, cioè, che se questo non porta un grave dissesto, si ritorni al disegno di legge ministeriale per quanto concerne la data della applicazione della legge, cioè, perchè essa abbia effetto a cominciare dal primo luglio 1908, anzichè dal 1º gennaio 1909.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ringrazio gli onorevoli Cirmeni e Rosadi dell'appoggio e dell'assenso che danno a questo disegno di legge.

In quanto alla data della applicazione della legge debbo loro dire che è la data stessa fissata dalla legge dei professori universitari e corrisponde ai provvedimenti recenti per gli impiegati. È norma di finanza.

In quanto alle migliorie e cautele da introdurre nell'ordinamento di questi istituti, io dichiaro alla Camera che già applico ad essi le norme universitarie. Non si nominarono mai professori da me senza concorso: non si deve fare; cerco ogni via per rialzarne il prestigio, sapendo che operano bene.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'istruzione, accetta la proposta dell'onorevole Rosadi?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Rosadi, insiste nella sua proposta?

ROSADI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora, dopo queste osservazioni metto a partito l'articolo 1º con la tabella annessa di cui venne data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Gli stipendi dei professori ordinari degli Istituti soprannominati si accrescono sino ad un massimo di lire 7,000 con quattro aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.

I professori straordinari potranno avere sul loro stipendio quattro aumenti quinquennali di lire 350 ciascuno.

(È approvato).

Art. 3.

La somma corrispondente alla maggiore spesa necessaria sarà stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio 1908-909, e portata in aumento al capitolo del personale del ruolo degli Istituti predetti.

(È approvato).

L'onorevole Credaro ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 3-*bis*:

« I professori straordinari e ordinari dei regi Istituti superiori di magistero femminile sono nominati per pubblico concorso, secondo le norme applicate nelle regie Università ».

Però non essendo egli presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 4.

A tutti i professori i quali all'attuazione della presente legge hanno uno stipendio di lire 4,000 o più (compresi gli aumenti quinquennali) sarà corrisposto un assegno annuo *ad personam* di lire 1,000; e continueranno ad applicarsi le disposizioni ora vigenti in ordine agli stipendi ed aumenti quinquennali.

Gli altri professori, che non abbiano ancora raggiunto le lire 4,000, potranno chiedere il mantenimento delle disposizioni ora in vigore, oltre l'assegno *ad personam* di lire mille.

(È approvato).

Art. 5.

Al personale amministrativo attualmente in servizio che fra stipendio e aumenti sessennali percepisce più di quanto è fissato rispettivamente dall'annesso ruolo, sarà concesso un assegno *ad personam* di annue lire 300, che verrà assorbito dai futuri sessenni.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge andrà in vigore dal 1º gennaio 1909.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato economico dei professori delle Scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia e dei Direttori delle Stazioni agrarie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato economico dei professori delle scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia e dei direttori delle stazioni agrarie e speciali.